



COMUNE DI TRIPI-ABAKAINON

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI MOBILITÀ TURISTICA, PROMOZIONE TERRITORIALE E ACCOGLIENZA

**Disciplina dell'utilizzo dei mezzi comunali destinati alla mobilità sostenibile, alla
valorizzazione territoriale e ai servizi di interesse pubblico**

Premesso:

- Che il Comune di Tripi–Abakainon riconosce nella mobilità sostenibile uno strumento essenziale per la valorizzazione del proprio patrimonio storico, archeologico, paesaggistico, ambientale, culturale e identitario;
- Che il territorio comunale è interessato da un importante processo di rigenerazione e sviluppo turistico derivante dagli investimenti pubblici attivati, tra i quali il Progetto Locale di Rigenerazione Culturale e Sociale finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1, Componente 3 – Investimento 2.1 "Attrattività dei Borghi Storici";
- Che il Comune promuove politiche orientate alla mobilità sostenibile, all'accoglienza turistica, all'inclusione sociale, alla valorizzazione delle aree archeologiche, museali e culturali, nonché alla promozione del marchio territoriale "Terre di Abakainon";
- che l'Ente dispone di mezzi destinati specificamente allo svolgimento di servizi turistici, promozionali, sociali e istituzionali;
- che il minibus comunale è stato acquisito nell'anno 2024 quale intervento finanziato attraverso l'istituto della Democrazia Partecipata, destinato a favorire la mobilità collettiva con finalità turistico promozionali e di inclusione sociale;
- che i veicoli elettrici Melex sono stati acquisiti nell'ambito del Progetto PNRR Borghi quale strumento di mobilità sostenibile e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;

Ritenuto opportuno disciplinare organicamente la gestione e l'utilizzo dei predetti mezzi, garantendone un impiego efficiente, trasparente e coerente con le finalità pubbliche perseguite dall'Amministrazione comunale, è approvato il presente Regolamento.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione, l'utilizzo, la concessione e le modalità di esercizio dei servizi svolti mediante i mezzi comunali destinati alla mobilità turistica, alla promozione territoriale, all'accoglienza, alla valorizzazione culturale, ai servizi sociali ed alle ulteriori attività di interesse pubblico.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai mezzi comunali acquistati con finanziamenti ordinari, regionali, statali, europei o derivanti da programmi di partecipazione civica, nonché ai mezzi che saranno successivamente acquisiti con analoghe finalità.
3. Il presente Regolamento costituisce disciplina generale della mobilità turistico-promozionale comunale.

Articolo 2 - Finalità, principi e ambito di applicazione

Il Comune di Tripi–Abakainon persegue, mediante il presente Regolamento, le seguenti finalità:

- a) valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, culturale, naturalistico e paesaggistico;
- b) sviluppo dell'accoglienza turistica;

- c) miglioramento della fruibilità del territorio comunale;
- d) promozione della mobilità sostenibile;
- e) sostegno alla transizione ecologica;
- f) promozione dell'inclusione sociale;
- g) valorizzazione delle produzioni locali e del marchio territoriale "Terre di Abakainon";
- h) promozione del turismo esperienziale;
- i) miglioramento dell'accessibilità ai siti di interesse;
- j) supporto alle iniziative culturali e sociali;
- k) collaborazione con enti pubblici e soggetti del Terzo Settore.

L'utilizzo dei mezzi disciplinati dal presente Regolamento si ispira ai principi di:

- economicità;
- efficienza;
- efficacia;
- imparzialità;
- trasparenza;
- sostenibilità ambientale;
- sicurezza;
- inclusione;
- valorizzazione del patrimonio pubblico;
- promozione dell'identità territoriale;
- collaborazione istituzionale;
- partecipazione della comunità locale.

Il presente Regolamento disciplina inoltre:

- a) l'utilizzo diretto da parte del Comune;
- b) la concessione a soggetti terzi;
- c) i servizi a domanda individuale;
- d) i servizi turistici;
- e) i servizi sociali;
- f) i servizi promozionali;
- g) i servizi istituzionali;
- h) ogni ulteriore attività coerente con le finalità del presente Regolamento.

Articolo 3 - Identità territoriale dei mezzi

1. I mezzi disciplinati dal presente Regolamento costituiscono beni strumentali destinati non soltanto allo svolgimento di servizi di trasporto, ma anche alla promozione dell'identità storica, archeologica, culturale, paesaggistica e ambientale del Comune di Tripi–Abakainon.
2. Essi rappresentano strumenti permanenti di valorizzazione del territorio, concorrendo alla diffusione dell'immagine del Comune, del marchio territoriale "Terre di Abakainon" e delle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.
3. L'impiego dei mezzi dovrà essere sempre coerente con i valori di sostenibilità, accoglienza, inclusione e promozione territoriale perseguiti dall'Ente.

TITOLO II

PARCO MEZZI COMUNALE

Articolo 4 - Mezzi disciplinati

Alla data di approvazione del presente Regolamento il patrimonio comunale destinato ai servizi di cui all'articolo 1 è costituito da:

a) Minibus

- autobus da 24 posti Iveco targato **GZ004FN** - acquistato mediante il programma di Democrazia Partecipata dell'anno 2024.

b) Veicoli elettrici

- 3 autoveicoli elettrici modello **Melex 378**, da otto posti, targati:
- ZA097ZJ;
- ZA086ZJ;
- ZA087ZJ;

acquistati nell'ambito del Progetto Locale di Rigenerazione Culturale e Sociale finanziato dal PNRR – Investimento Borghi.

Articolo 5 - Estensione automatica del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano automaticamente a tutti i mezzi comunali aventi finalità turistiche, promozionali, culturali, sociali o di mobilità sostenibile che saranno acquisiti successivamente all'entrata in vigore del presente atto.
2. L'aggiornamento dell'elenco dei mezzi avverrà mediante determinazione del Responsabile del Settore competente senza necessità di modificare il presente Regolamento.

Articolo 6 - Custodia e ricovero

1. Il Comune individua le strutture destinate al ricovero dei mezzi.
2. I mezzi devono essere custoditi in luoghi idonei a garantirne la conservazione e la sicurezza.
3. I veicoli elettrici devono essere ricoverati, ove possibile, presso aree dotate di idonee infrastrutture di ricarica
4. In caso di utilizzo mediante convenzione, il Comune può autorizzare il ricovero presso strutture individuate dal soggetto convenzionato, purché ritenute idonee dal Responsabile del Settore competente sotto il profilo della sicurezza e della conservazione dei beni.

TITOLO III

UTILIZZO DEI MEZZI COMUNALI

Articolo 7 - Principi di utilizzo

1. I mezzi disciplinati dal presente Regolamento sono utilizzati esclusivamente per il perseguimento di finalità pubbliche, istituzionali, turistiche, culturali, sociali, educative e promozionali coerenti con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.
2. L'utilizzo dei mezzi deve garantire il rispetto dei principi di imparzialità, economicità, efficienza, trasparenza, sicurezza, sostenibilità ambientale e valorizzazione del patrimonio pubblico.
3. È escluso qualsiasi utilizzo incompatibile con la natura pubblica dei beni o estraneo alle finalità individuate dal presente Regolamento.

Articolo 8 - Utilizzo diretto da parte del Comune

1. Il Comune utilizza prioritariamente i mezzi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e dei servizi di interesse pubblico.
2. Rientrano tra gli utilizzi prioritari:
 - a) accoglienza di delegazioni istituzionali;
 - b) manifestazioni organizzate o patrociniate dal Comune;
 - c) iniziative culturali;
 - d) eventi turistici;
 - e) inaugurazioni;
 - f) attività promozionali;
 - g) visite ufficiali;
 - h) servizi di rappresentanza;
 - i) attività didattiche promosse dall'Amministrazione;
 - j) ulteriori attività deliberate dagli organi competenti.
3. L'utilizzo diretto del Comune prevale su ogni altra forma di concessione o convenzione. Qualora ricorrano motivate esigenze istituzionali, l'Amministrazione può disporre il temporaneo rientro nella propria disponibilità dei mezzi concessi a terzi, dandone congruo preavviso, salvo i casi di urgenza.

Articolo 9 - Servizi di mobilità turistica

1. I mezzi possono essere impiegati per l'organizzazione di servizi di mobilità destinati ai visitatori, finalizzati alla fruizione del patrimonio storico, archeologico, culturale, ambientale e paesaggistico del territorio comunale.
2. A titolo esemplificativo, i servizi possono comprendere:
 - a) collegamenti tra aree di sosta e siti di interesse;
 - b) navette turistiche;
 - c) visite guidate;
 - d) percorsi tematici;
 - e) itinerari archeologici;
 - f) itinerari naturalistici;
 - g) servizi di accoglienza in occasione di eventi;
 - h) trasferimenti nell'ambito di programmi turistici organizzati dal Comune o da soggetti convenzionati.

3. I percorsi e gli orari dei servizi sono approvati con provvedimento del Responsabile del Settore competente, tenendo conto delle esigenze di sicurezza, della stagionalità e dei flussi turistici.

Articolo 10 - Integrazione con il sistema turistico comunale

1. I mezzi costituiscono parte integrante del sistema di accoglienza e promozione territoriale del Comune di Tripi–Abakainon.
2. Essi possono essere impiegati nell'ambito di servizi integrati con:
 - a) il Museo Civico "Santi Furnari";
 - b) l'Archeopalestra comunale;
 - c) l'Area Archeologica di Abakainon;
 - d) Monte Castello;
 - e) la Necropoli;
 - f) il Coworking comunale;
 - g) il centro storico;
 - h) itinerari rurali e naturalistici;
 - i) manifestazioni culturali, artistiche, sportive e religiose;
 - j) festival, mostre, convegni ed eventi di promozione territoriale.
3. Il Comune può promuovere formule integrate di fruizione del territorio, comprensive di trasporto, visita guidata, accesso ai siti culturali e ulteriori servizi connessi.

Articolo 11 - Promozione istituzionale e del marchio "Terre di Abakainon"

I mezzi disciplinati dal presente Regolamento costituiscono strumenti permanenti di comunicazione istituzionale e di promozione territoriale del Comune di Tripi–Abakainon.

I mezzi devono mantenere in modo permanente:

- a) lo stemma del Comune di Tripi–Abakainon;
- b) la denominazione istituzionale dell'Ente;
- c) i loghi dei programmi di finanziamento, quali PNRR, Democrazia Partecipata, Regione Siciliana o altri enti finanziatori, nei casi previsti dalla normativa vigente, dagli atti di finanziamento o dalle relative linee guida.

È vietata qualsiasi alterazione, rimozione o copertura degli elementi identificativi di cui al comma precedente senza preventiva autorizzazione del Comune.

I mezzi concorrono alla promozione del marchio territoriale **"Terre di Abakainon"** e possono essere impiegati, in particolare, per:

- a) campagne di marketing territoriale;
- b) promozione delle produzioni locali;
- c) partecipazione a fiere, borse del turismo ed eventi promozionali;
- d) educational tour;
- e) press tour;
- f) visite di operatori economici, giornalisti, influencer e delegazioni istituzionali;
- g) iniziative di valorizzazione del territorio.

Articolo 12 - Servizi a domanda individuale

1. I mezzi comunali possono essere impiegati per l'erogazione di servizi pubblici a domanda individuale, nel rispetto della normativa vigente. Tali servizi sono programmati, organizzati e promossi dal Comune di Tripi–Abakainon e possono essere svolti direttamente dall'Ente ovvero mediante enti, associazioni o altri soggetti convenzionati o operanti in partenariato con il Comune, anche attraverso modalità di gestione mista, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. I servizi possono comprendere, a titolo esemplificativo:
 - a) visite guidate;
 - b) tour del territorio;
 - c) navette turistiche;
 - d) collegamenti con eventi;
 - e) itinerari culturali;
 - f) servizi di accompagnamento ai siti di interesse.
3. L'accesso ai servizi è subordinato al pagamento della tariffa prevista, fatti salvi i casi di gratuità espressamente disciplinati dal presente Regolamento o da specifici provvedimenti dell'Amministrazione comunale.
4. Gli itinerari, i percorsi, gli orari di partenza e di arrivo, la durata dei servizi e le relative modalità organizzative sono predisposti dal Comune di Tripi–Abakainon, anche in concertazione con gli enti o le associazioni convenzionati, e sono resi pubblici attraverso il portale istituzionale e gli ulteriori canali di comunicazione individuati dall'Amministrazione.
5. Le tariffe dei servizi sono determinate con provvedimento dell'organo competente, nel rispetto della normativa vigente.
6. La conduzione dei mezzi è consentita esclusivamente a personale autorizzato e formalmente individuato dal Comune o dal soggetto convenzionato, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. È in ogni caso vietata la guida dei mezzi da parte degli utenti fruitori del servizio o di soggetti non autorizzati.
7. Il fruitore del servizio riveste esclusivamente la qualità di passeggero e non può, in alcun caso, assumere la conduzione dei mezzi comunali.

Articolo 13 - Prenotazione dei servizi e modalità di pagamento

1. I servizi possono essere prenotati attraverso:

- a) il sito istituzionale del Comune;
- b) piattaforme digitali individuate dall'Amministrazione;
- c) applicazioni informatiche dedicate;

Il pagamento delle tariffe avviene in via anticipata mediante il sistema **PagoPA** o attraverso gli ulteriori strumenti di pagamento elettronico consentiti dalla normativa vigente e adottati dal Comune.

2. La prenotazione si intende perfezionata con l'avvenuto pagamento della tariffa, salvo diversa disciplina prevista per specifici servizi.

Articolo 14 - Utilizzo gratuito per finalità sociali o di pubblico interesse

1. I mezzi possono essere impiegati per lo svolgimento di servizi aventi finalità sociali, assistenziali e solidaristiche.

2. In particolare, possono essere destinati a:

- a) iniziative rivolte agli anziani;
- b) attività per persone con disabilità;
- c) progetti di inclusione sociale;
- d) attività educative e ricreative;
- e) iniziative promosse in collaborazione con istituzioni scolastiche, enti pubblici ed enti del Terzo Settore;
- f) iniziative istituzionali;
- g) manifestazioni di particolare interesse pubblico;
- h) eventi culturali promossi o patrocinati dal Comune;
- i) iniziative di promozione del borgo;
- l) ulteriori attività che la Giunta Comunale riconosca di rilevante interesse pubblico.

2. La gratuità è concessa con provvedimento motivato dell'organo o del Responsabile competente, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Articolo 15 - Servizio "Taxi Amico"

- 1. Il Comune può istituire un servizio denominato **"Taxi Amico"**, finalizzato a favorire la mobilità delle persone che, per condizioni personali, familiari, sociali o di salute, incontrino particolari difficoltà negli spostamenti all'interno del territorio comunale.
- 2. Il servizio può essere svolto direttamente dal Comune oppure mediante convenzioni con enti del Terzo Settore, associazioni di volontariato o altri soggetti individuati dall'Amministrazione.
- 3. Le modalità organizzative, i requisiti di accesso, le priorità di utilizzo e gli eventuali contributi a carico degli utenti sono disciplinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 16 - Mobilità sostenibile ed educazione ambientale

- 1. Il Comune promuove l'utilizzo dei mezzi disciplinati dal presente Regolamento quale strumento di diffusione della mobilità sostenibile, della riduzione dell'impatto ambientale e della valorizzazione del territorio.
- 2. I mezzi possono essere impiegati nell'ambito di progetti di educazione ambientale, iniziative di sensibilizzazione, attività didattiche e programmi volti a promuovere comportamenti rispettosi dell'ambiente e del patrimonio collettivo.
- 3. L'Amministrazione favorisce, ove possibile, l'utilizzo dei veicoli elettrici per gli spostamenti nei percorsi compatibili con le caratteristiche tecniche degli stessi e con la normativa vigente.

TITOLO IV

CONVENZIONI, CONCESSIONE E UTILIZZO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

Articolo 17 - Collaborazione con soggetti terzi

1. Il Comune di Tripi–Abakainon, nel perseguimento delle finalità di interesse pubblico disciplinate dal presente Regolamento, promuove forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro operanti nei settori della promozione territoriale, della cultura, del turismo, dell'inclusione sociale, dell'educazione ambientale e della valorizzazione del patrimonio comunale.
2. Le collaborazioni sono finalizzate a migliorare l'offerta dei servizi turistici e di accoglienza, ad ampliare le opportunità di fruizione del territorio e a favorire la partecipazione della comunità locale.
3. Le attività svolte dai soggetti convenzionati devono essere coerenti con gli obiettivi istituzionali del Comune e con le finalità del presente Regolamento.

Sono ammessi a richiedere l'utilizzo dei mezzi comunali:

- a) enti pubblici;
- b) enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove previsto dalla normativa vigente;
- c) associazioni di promozione sociale;
- d) organizzazioni di volontariato;
- e) Pro Loco;
- f) fondazioni;
- g) cooperative sociali;
- h) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- i) associazioni culturali;
- j) associazioni sportive dilettantistiche;
- k) istituzioni scolastiche;
- l) università ed enti di ricerca;
- m) altri soggetti senza fini di lucro che perseguano finalità compatibili con quelle del presente Regolamento.

2. In casi eccezionali e per iniziative di particolare interesse pubblico, il Comune può autorizzare l'utilizzo dei mezzi anche da parte di altri soggetti, purché la relativa attività risulti coerente con gli obiettivi di promozione territoriale e sia adeguatamente motivata.

Articolo 18 - Convenzione

1. L'utilizzo continuativo o periodico dei mezzi è disciplinato mediante apposita convenzione.
2. La convenzione stabilisce, in particolare:
 - a) durata;
 - b) modalità di utilizzo;
 - c) obblighi del concessionario;
 - d) responsabilità delle parti;
 - e) modalità di riconsegna;
 - f) eventuali contributi economici;
 - g) obblighi di custodia;
 - h) utilizzo dei loghi istituzionali;
 - i) obblighi informativi;
 - j) cause di risoluzione.

3. La convenzione può disciplinare ulteriori aspetti ritenuti necessari alla corretta gestione del servizio.

Articolo 19 - Durata delle convenzioni

1. Le convenzioni possono avere durata:
 - a) stagionale;
 - b) annuale;
 - c) pluriennale, qualora ciò risulti funzionale alla continuità del servizio e conforme agli indirizzi dell'Amministrazione o sia previsto da precedenti accordi di partenariato.
2. Rimane salva la facoltà del Comune di modificare o revocare la convenzione per motivate esigenze di interesse pubblico.

Articolo 20 - Obblighi del concessionario

Il soggetto autorizzato è tenuto a:

- a) utilizzare i mezzi esclusivamente per le finalità autorizzate;
- b) custodire diligentemente i beni;
- c) rispettare tutte le norme del Codice della Strada;
- d) osservare le disposizioni impartite dal Comune;
- e) consentire i controlli dell'Amministrazione;
- f) comunicare tempestivamente eventuali guasti o incidenti;
- g) mantenere il decoro dei mezzi;
- h) non apportare modifiche ai veicoli senza preventiva autorizzazione;
- i) riconsegnare i mezzi nelle medesime condizioni in cui sono stati affidati, salvo il normale deterioramento d'uso.

Articolo 21 - Disponibilità dei mezzi

1. La concessione dei mezzi non attribuisce alcun diritto esclusivo.
2. Il Comune conserva in ogni momento la disponibilità dei mezzi per esigenze istituzionali, di protezione civile, di sicurezza pubblica o per altre motivate ragioni di interesse generale.
3. In tali casi il concessionario è tenuto a renderli disponibili entro il termine comunicato dall'Amministrazione. L'utilizzo dei mezzi comunali costituisce sempre esercizio di un'attività di interesse pubblico.
4. Nessuna disposizione del presente Regolamento può essere interpretata nel senso di attribuire ai soggetti utilizzatori diritti esclusivi, privilegi o posizioni di vantaggio incompatibili con la natura pubblica dei beni.
5. Il Comune conserva in ogni momento il potere di impartire direttive, prescrizioni organizzative e modalità operative finalizzate a garantire il migliore perseguimento dell'interesse pubblico.

Articolo 22 - Revoca e sospensione

1. Il Comune può disporre la revoca o la sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) utilizzo difforme dalle finalità autorizzate;
- b) violazione delle disposizioni regolamentari;
- c) inosservanza della convenzione;
- d) danneggiamento dei mezzi;
- e) perdita dei requisiti soggettivi;
- f) sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- g) motivi di sicurezza.

2. La revoca è disposta con provvedimento motivato.

3. Nei casi di particolare gravità il Comune può disporre l'immediata restituzione dei mezzi.

Articolo 23 - Restituzione dei mezzi

- 1. Alla scadenza della concessione o della convenzione il soggetto utilizzatore è tenuto alla tempestiva restituzione dei mezzi.
- 2. La riconsegna avviene mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dalle parti.
- 3. Eventuali danni accertati sono contestati al concessionario secondo le modalità previste dalla convenzione e dalla normativa vigente.

Articolo 24 - Divieto di subconcessione

- 1. È fatto divieto al concessionario di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, l'utilizzo dei mezzi comunali.
- 2. Ogni forma di subconcessione o utilizzo non autorizzato comporta l'immediata decadenza dall'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni

TITOLO V

GESTIONE OPERATIVA DEI SERVIZI E DISCIPLINA DEI MEZZI

Articolo 25 - Organizzazione del servizio

- 1. Il servizio di mobilità turistica, promozione territoriale e accoglienza è organizzato dal Comune di Tripi–Abakainon attraverso il Settore competente, nel rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.
- 2. La gestione operativa può essere svolta:

- a) direttamente dal Comune;
- b) mediante personale comunale;
- c) mediante convenzioni con soggetti individuati ai sensi del presente Regolamento;
- d) mediante ulteriori forme di gestione consentite dalla normativa vigente.

3. Rimangono in ogni caso in capo al Comune la programmazione generale del servizio, il controllo sull'utilizzo dei mezzi e la tutela del patrimonio comunale.

Articolo 32 - Assicurazioni e spese di gestione

1. Il Comune sostiene gli oneri relativi a:
 - a) assicurazione obbligatoria;
 - b) eventuali coperture assicurative integrative;
 - c) tassa automobilistica, ove dovuta;
 - d) carburante;
 - e) energia elettrica necessaria alla ricarica dei veicoli;
 - f) revisioni periodiche;
 - g) manutenzione;
 - h) soccorso stradale, ove necessario.
2. Restano a carico del concessionario esclusivamente le spese derivanti da danni imputabili a dolo o colpa dello stesso, secondo quanto previsto dalla convenzione.

Articolo 33 - Controlli tecnici

1. Il Responsabile del Settore competente dispone periodicamente verifiche – anche a campione - sullo stato dei mezzi.
2. I controlli riguardano, in particolare:
 - a) efficienza meccanica;
 - b) stato della carrozzeria;
 - c) impianti di sicurezza;
 - d) pulizia e decoro;
 - e) funzionalità delle dotazioni di bordo;
 - f) corretto utilizzo da parte dei soggetti autorizzati.
3. Qualora vengano riscontrate condizioni tali da compromettere la sicurezza o la funzionalità del mezzo, il Responsabile dispone l'immediata sospensione dell'utilizzo fino al completo ripristino.

TITOLO VI

RESPONSABILITÀ, CONTROLLI E TUTELA DEL PATRIMONIO COMUNALE

Articolo 34 - Responsabilità nell'utilizzo dei mezzi

1. I soggetti autorizzati all'utilizzo dei mezzi comunali sono responsabili del corretto impiego degli stessi per tutto il periodo di affidamento.
2. Essi sono tenuti ad utilizzare i mezzi con la diligenza del buon padre di famiglia, adottando ogni cautela necessaria alla conservazione del patrimonio comunale.
3. Rimane ferma la responsabilità civile, amministrativa, contabile e penale prevista dalla normativa vigente.

Articolo 35 - Danni ai mezzi

1. Ogni danno arrecato ai mezzi comunali, alle relative dotazioni o agli accessori deve essere immediatamente comunicato al Comune.
2. Il Responsabile del Settore competente provvede all'accertamento delle cause del danno e delle eventuali responsabilità.
3. Qualora il danno sia imputabile a dolo, colpa grave o utilizzo difforme dalle prescrizioni del presente Regolamento o della convenzione, il Comune procede al recupero delle somme necessarie al ripristino del bene, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge.

Articolo 36 - Sospensione dell'utilizzo

1. Il Responsabile del Settore competente può disporre la sospensione temporanea dell'utilizzo dei mezzi nei seguenti casi:
 - a) esigenze di manutenzione;
 - b) verifiche tecniche;
 - c) esigenze istituzionali;
 - d) motivi di sicurezza;
 - e) calamità o situazioni emergenziali;
 - f) accertamento di irregolarità nell'utilizzo.
2. La sospensione produce effetti dalla comunicazione al soggetto utilizzatore, salvo i casi di urgenza.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 - Tariffe

1. Le tariffe dei servizi a domanda individuale disciplinati dal presente Regolamento sono determinate dagli organi competenti del Comune, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le tariffe possono essere differenziate in relazione:
 - a) alla tipologia del servizio;
 - b) alla durata;
 - c) al numero degli utenti;
 - d) alle categorie di beneficiari;
 - e) alle finalità dell'iniziativa.
3. Restano ferme le ipotesi di utilizzo gratuito previste dal presente Regolamento o deliberate dall'Amministrazione.

Articolo 38 - Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione:

- a) Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
- b) il Codice della Strada e il relativo Regolamento di esecuzione;
- c) il Codice del Terzo Settore, per gli aspetti applicabili;
- d) lo Statuto Comunale;
- e) i regolamenti comunali vigenti;
- f) ogni altra disposizione normativa applicabile.

Articolo 39 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale e dalla normativa vigente in materia di efficacia dei regolamenti comunali.
2. Dalla data della sua entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili con il presente Regolamento.



COMUNE DI TRUPPI-ADAMO (NDN)
Città Metropolitana di Asmara

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato sul sito

informativo di questo comune.....*Thiji Abokaiwa*

dal.....*29.07.2026* al.....*13.08.2026*

Dalla Regist. Municipale addì.....

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE..... IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI TRIPI

Provincia di Messina

Via F.Todaro n. 63
98060 TRIPI - ME
Cod. Fisc. n. 83030250837
P. I.V.A. n. 0203303083

protocollo@pec.comune.tripi.me.it
protocollo@comune.tripi.me.it
Tel. 0941/82014- 82376 fax. 0941/82380

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI MOBILITA' TURISTICA, PROMOZIONE TERRITORIALE E ACCOGLIENZA

Il presente Regolamento Comunale, è composto da n. 39 articoli;

- E' stato adottato con Delibera di C.C. n. 31 del 27/07/2026, resa immediatamente esecutiva, pubblicato sul sito informatico di questo Comune per n. 15 giorni consecutivi dal 29/07/2026 al 13/08/2026;
- E' entrato in vigore il 14/08/2026.

Tripi, li 31/08/2026



IL SEGRETARIO COMUNALE

SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Irene Maria BUGLISI